



O.C.D.P.C. n. 1093 del 30/07/2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024”.
Interventi di primo sostegno a favore delle attività economico-produttive.

FAQ n. 1

Al punto 1 del modulo richiesta di erogazione contributo, sia per i nuclei familiari che per le attività economiche, viene chiesto di dichiarare che *“il fabbricato è stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale”*. Per "in parte" potrebbe intendersi anche un intervento minimo, come l'installazione di un telo sul tetto, per prevenire ulteriori danni (ad esempio infiltrazioni d'acqua)?

RISPOSTA

Sì, purché i danni riparati rientrino tra quelli segnalati o stimati nella sezione tabellare del modello B1 o C1 presentato e la spesa sia rendicontata con fatture quietanziate (o ricevute, o scontrini).

FAQ n. 2

Come si gestisce il caso di chi non ha ancora eseguito i lavori perché sta ancora aspettando l'intervento dell'impresa e, di conseguenza, non dispone di fatture che attestino l'intervento di riparazione?

RISPOSTA

Il contributo viene erogato sulla base, ed in seguito, alla rendicontazione presentata tramite il modulo richiesta di erogazione contributo (All. C). Non è quindi possibile erogare alcuna somma a chi non è in grado di rendicontare spese sostenute per gli interventi di riparazione.

FAQ n. 3

Se nei modelli di segnalazione e richiesta contributo (B1 e C1), presentati nel 2024, erano stati stimati danni per un importo che è risultato attribuito totalmente e nel corso dell'esecuzione degli interventi la spesa effettiva sia stata inferiore, che somma verrà erogata al richiedente?



RISPOSTA

Il contributo viene erogato sulla base, ed in seguito, alla rendicontazione presentata tramite il modulo richiesta di erogazione contributo (All.C). Verrà pertanto erogato il contributo nella misura di quanto rendicontato (nelle modalità previste) e con massimale uguale all'attribuzione ricevuta.

Nel caso in cui la spesa rendicontabile sia inferiore al contributo attribuito dall'ordinanza, lo stesso sarà riproporzionato a quanto, adeguatamente, rendicontato.

FAQ n. 4

Il cittadino che ha provveduto autonomamente alla riparazione del danno acquistando il materiale può ricevere il contributo in base a spese documentate del materiale acquistato?

RISPOSTA

Sì, purché i danni riparati rientrino tra quelli segnalati o stimati nella sezione tabellare del modello B1 o C1 presentato e la spesa sia rendicontata con fatture quietanziate (o ricevute, o scontrini).

FAQ n. 5

Gli eventuali indennizzi da assicurazioni devono essere detratti dall'importo richiesto?

RISPOSTA

Sì. E' previsto espressamente dall'Ordinanza.

FAQ n. 6

Potrebbero essere chieste ai richiedenti, e quindi accettate dal Comune, delle autocertificazioni circa l'impegno ad effettuare successivamente, in tutto o in parte, i lavori di ripristino dei danni?

RISPOSTA

Il contributo viene erogato sulla base, ed in seguito, alla rendicontazione presentata tramite il modulo richiesta di erogazione contributo. Non è quindi possibile erogare alcuna somma a chi non è in grado di rendicontare spese già sostenute per gli interventi di riparazione.

FAQ n. 7

Colui che deve ancora effettuare o completare i lavori e non dispone di fatture o documentazione fotografica (nella sua totalità o parziali) potrebbe stipulare un contratto



con un'impresa per eseguire i lavori e richiedere una fattura di acconto o fattura con pagamento parziale?

RISPOSTA

Sì, purché gli acconti o anticipi riguardino lavori necessari per riparare danni che rientrino tra quelli segnalati o stimati nella sezione tabellare del modello B1 o C1 presentato e la spesa sia rendicontata con fatture quietanziate (o ricevute, o scontrini).

FAQ n. 8

Se nei modelli di segnalazione e richiesta contributo (B1 e C1), presentati nel 2024, erano stati stimati danni per un importo che è risultato attribuito totalmente e nel corso dell'esecuzione degli interventi la spesa effettiva sia stata superiore, che somma verrà erogata al richiedente?

RISPOSTA

Il contributo viene erogato sulla base, ed in seguito, alla rendicontazione presentata tramite il modulo richiesta di erogazione contributo (All.C) nei limiti di quanto attribuito e quindi, se inferiore al massimale, nel limite di quanto dichiarato nel modello B1 o C1.

FAQ n. 9

La relazione tecnica da presentare a cura delle attività economico-produttive deve essere redatta dal tecnico intervenuto, che ha eseguito i lavori di ripristino o di un professionista ulteriore, incaricato dal titolare?

RISPOSTA

Solitamente è lo stesso professionista che ha eseguito i lavori a redarla, ma non è vincolante.

FAQ n. 10

Tra la documentazione allegata è richiesto di inserire gli originali delle fatture quietanziate, nel caso di presentazione del modulo di richiesta di erogazione del contributo a mezzo PEC, come procedere?

RISPOSTA

Nel caso di trasmissione dell'allegato C tramite PEC, vanno allegate le copie delle fatture ma corredate da dichiarazioni (di chi presenta il modulo) di conformità agli originali.



FAQ n. 11

Nel caso di danni, il cui ammontare risulta avere una quantificazione superiore a quello del massimale previsto, la somma di € 20.000, costituisce un anticipo o è comunque l'unico contributo previsto?

RISPOSTA

L'Ordinanza 8 del 31/12/2025, si occupa di gestire l'attività istruttoria, volta all'erogazione delle risorse assegnate, a seguito dell'OCDPC 1093/2024 per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore delle attività economiche e produttive (art. 25, c. 2, lett. c), del D. Lgs. N. 1/2018). La somma di € 20.000 costituisce il massimale concedibile alle attività economiche, per tale categoria di contributo. I suddetti contributi risultano essere ad oggi approvati ed erogabili, a seguito (ed in misura) di opportuna richiesta e rendicontazione (tramite la presentazione del modulo richiesta di erogazione contributo). Per, eventuali, successive ed ulteriori forme di contribuzione, dobbiamo attendere provvedimenti e comunicazioni future.

FAQ n. 12

Vengono accettate rendicontazioni correttamente compilate e composte (quindi con idonee fatture quietanzate) ma senza documentazione fotografica?

RISPOSTA

Sì. La documentazione fotografica è un utile supporto da allegare se disponibile, ma non è obbligatoria.

FAQ n. 13

Il Comune ha obblighi particolari circa la notifica da dare ai beneficiari? E' necessario fare singole comunicazioni personalizzate o è sufficiente un avviso pubblico?

RISPOSTA

Per altre ordinanze simili, i Comuni facevano comunicazioni personalizzate. L'importante è raggiungere tutti i beneficiari.

FAQ n. 14

Vengono accettate rendicontazioni correttamente compilate e composte (quindi con idonee fatture quietanzate) relative ad acconti pagati sui lavori da svolgere?



RISPOSTA

Si, purché le fatture siano con data successiva all'evento e correlate allo stesso.

FAQ N. 15

La data delle fatture (quietanziate) presentate nella rendicontazione è importante? Nel senso, i lavori possono essere svolti e pagati nel periodo tra la comunicazione del contributo e la presentazione della richiesta?

RISPOSTA

Si è possibile. Le fatture devono avere data successiva all'evento e precedente alla scadenza dei termini dati dal Comune.

FAQ N. 16

Si possono rendicontare spese sostenute che beneficiano di una detrazione d'imposta nelle successive annualità? Ad esempio spese per ristrutturazione in detrazione al 50%.

RISPOSTA

Si possono rendicontare per la parte non in detrazione. Nel caso di spese per ristrutturazione in detrazione al 50% sarà rendicontabile il 50% non in detrazione.

FAQ n. 17

E' possibile integrare la lista dei beneficiari approvati (allegato A dell'O.C. n. 8) se sono emersi degli errori fatti dai richiedenti in fase di compilazione (ad esempio: se non barravano la sezione di richiesta delle prime misure di sostegno)?

RISPOSTA

No, la lista dei beneficiari è rivedibile unicamente in caso di refusi e/o errori fatti dai Comuni nella fase di riepilogo delle domande pervenute. Ci deve sempre essere la rispondenza tra quanto dichiarato nel modello B1/C1 e quanto riportato nei quadri riepilogativi.

FAQ n. 18

E' possibile integrare la lista dei beneficiari approvati (allegato A dell'O.C. n. 8) se sono emersi degli errori fatti dai Comuni in fase di riporto e riepilogo delle domande ricevute?



RISPOSTA

Si, è possibile purché ci sia sempre la rispondenza tra quanto dichiarato nel modello B1/C1 e quanto riportato nei quadri riepilogativi.

FAQ n. 19

E' possibile chiedere ai richiedenti di ricompilare i modelli B1/C1 al fine di poter rientrare tra i beneficiari approvati?

RISPOSTA

No, la lista dei beneficiari è rivedibile unicamente in caso di refusi e/o errori fatti dai Comuni nella fase di riepilogo delle domande pervenute.